

NOTE E COMMENTI

LA REVIVISCENZA DEL DELITTO DI DELIBERATA AMMINISTRAZIONE DI UN SACRAMENTO A COLUI AL QUALE È PROIBITO RICEVERLI

THE RESTORATION OF THE DELICT OF THE DELIBERATE ADMINISTRATION OF A SACRAMENT TO THOSE WHO ARE PROHIBITED FROM RECEIVING IT

ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL

RIASSUNTO · Tra i delitti contro i sacramenti nel nuovo Libro vi del CIC è stata inserita la deliberata amministrazione di un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo (cfr. can. 1379 § 4). Tale condotta era punita nel Codice di 1917, ma fu depenalizzata nel 1983 con la promulgazione di quello vigente. La notevole disparità di interpretazioni dottrinali circa la sua portata, tenuto conto dell'attuale contesto ecclesiale e culturale, sembra tuttavia dovuta non tanto alla formulazione di questa norma penale quanto al modo in cui sono formulate nel diritto vigente le proibizioni di ricevere i sacramenti. Tale disparità rende particolarmente opportuno che la va-

ABSTRACT · Among the delicts against the sacraments in the new Book vi of the CIC is the deliberate administration of a sacrament to those who are prohibited from receiving it (cfr. can. 1379 § 4). This conduct was punished in the 1917 Code but decriminalized in 1983 with the promulgation of the current Code. The considerable disparity of doctrinal interpretations regarding its scope, taking into account the present ecclesial and cultural context, however, seems to be due not so much to the formulation of this penal norm as to the way in which the prohibitions on receiving the sacraments are formulated in current law. This disparity makes it particularly

assanchezgil@pusc.it, Professore associato, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

lutazione di questo delitto tenga conto della tradizione canonica, secondo l'indicazione stabilita nel can. 6 § 2 CIC per i canoni che riportano il diritto antico. A questo scopo si offre una panoramica di come veniva interpretato questo delitto nel periodo tra le due codificazioni.

PAROLE CHIAVE · reviviscenza, delitto, sacramenti, amministrazione dei sacramenti, proibizioni di ricevere i sacramenti.

appropriate that the evaluation of this delict take into account the canonical tradition, according to the indication established in the can. 6 § 2 CIC for the canons that repeat former law. For this purpose, we offer an overview of how this crime was interpreted in the period between the two codifications.

KEYWORDS · Restoration, Delict, Sacraments, Administration of the Sacraments, Prohibitions on Receiving the Sacraments.

TRA le varie novità del Libro VI del *Codex Iuris Canonici* (CIC), riformato nel 2021,¹ è rimasta praticamente ignorata dai *mass media*, anche da quelli cattolici, l'inclusione tra i delitti contro i sacramenti della deliberata amministrazione di un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo; reato punito con la sospensione, alla quale possono essere aggiunte altre pene, come stabilisce il § 4 del nuovo can. 1379 CIC.² Naturalmente, tale novità non è passata inosservata dalla dottrina canonica, la quale ha subito segna-

¹ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Pascite gregem Dei* con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 23 maggio 2021, «L'Osservatore Romano», 1º giugno 2021, pp. 2-4. Promulgato mediante la pubblicazione su «L'Osservatore Romano» ed entrato in vigore l'8 dicembre 2021, il nuovo Libro VI è disponibile in vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/index.html, in latino, italiano, inglese, spagnolo e tedesco. Per una visione generale, cfr. D. G. ASTIGUETA, *Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, «Periodica» 110 (2021), pp. 351-384; B. T. AUSTIN, *The Revised Book VI, Part. I: Selected Norms and Commentary*, «The Jurist» 77 (2021), pp. 291-334; B. T. AUSTIN, *The Revised Book VI, Part. II: Selected Norms and Commentary*, «The Jurist» 78 (2022), pp. 27-74; J. BERNAL, *Noción de delito y delitos en el nuevo Libro VI reformado*, «Ius Canonicum» 62 (2022), pp. 765-798; G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus penalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11 (2022), pp. 1-131; A. BORRAS, *Le nouveau droit pénal général (cc. 1311-1363), nihilo novi sub sole?*, «*Studia canonica*» 56 (2022), pp. 245-277; B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcanum Press, 2021; J. PUJOL, *El contexto eclesiológico y los principios que guiaron la revisión del Libro VI del CIC*, «Ius Canonicum» 61 (2021), pp. 865-885; J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN, *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, «Estudios Eclesiásticos» 96 (2021), pp. 647-685; M. VISIOLI, *I nuovi delitti del Libro VI e i loro principi direttivi*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 35 (2022), pp. 299-323.

² «Qui deliberate sacramentum administrat illis qui recipere prohibentur, puniatur suspensio, cui aliae poenae ex can. 1336, §§ 2-4, addi possunt». È il quarto dei cinque paragrafi del can. 1379, che apre il nuovo Titolo III *De delictis contra sacramenta* del riformato Libro VI *De sanctionibus penalibus in Ecclesia* del CIC. A differenza della versione latina, che adopera il plurale (*illis*) per riferirsi a chi riceve il sacramento, la versione italiana adopera il singolare (colui al quale), come anche quella tedesca (*demjenigem*); mantengono, invece, il plurale la versione spagnola (*quienes*) e quella inglese (*those*).

lato che, più che di una vera innovazione, si tratta della “reviviscenza” di un delitto presente, con una formulazione leggermente diversa ma sostanzialmente coincidente, nel can. 2364 del CIC del 1917 (CIC 17).³ Un reato, abrogato nel 1983 con la promulgazione del vigente CIC, che il legislatore ha ritenuto opportuno ripristinare, con una decisione in qualche modo sorprendente, se si pensa all’attuale contesto culturale ed ecclesiale, in cui non mancano polemiche circa la partecipazione ad alcuni sacramenti di persone che o non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica,⁴ o si trovano in situazioni ritenute, secondo la dottrina cattolica, incompatibili con una ricezione piena e fruttuosa dei sacramenti.⁵ Ma, proprio perciò, una scelta legi-

³ «Minister qui ausus fuerit sacramenta administrare illis qui iure sive divino sive ecclesiastico eadem recipere prohibentur, suspendatur ab administrandis Sacramentis per tempus prudenti Ordinarii arbitrio definiendum aliisque poenis pro gravitate culpea puniatur, firmis peculiaribus poenis in aliqua huius generis delicta iure statutis». Era il primo canone del Titolo xvi *De delictis in administratione vel susceptione ordinum aliorumque Sacramentorum* del Libro v *De delictis et poenis* del CIC 17. Circa la reviviscenza di questo delitto, cfr. G. BONI, *Il Libro vi De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 69, dove segnala la reviviscenza di altri due delitti: la corruzione in atti di ufficio o concussione (cfr. can. 1377 § 2 CIC) e l’occultamento volontario di irregolarità o censure per accedere agli ordini sacri (cfr. can. 1388 § 2 CIC), presenti rispettivamente nei cann. 2408 e 2374 CIC 17.

⁴ Sarebbe il caso, ad esempio, della partecipazione ai sacramenti di battezzati non cattolici, fuori dai casi di legittima *communicatio in sacramentis* regolati dal can. 844 §§ 3-4. La polemica è sorta, recentemente, a proposito della richiesta di battezzati riformati, uniti in matrimonio misto con una parte cattolica, di partecipare regolarmente alla comunione eucaristica, fuori dai casi eccezionali di pericolo di morte o di urgente grave necessità, previsti dal can. 844 § 4 CIC (mi sono occupato di questo caso in due articoli: *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati tra legge divina, norme ecclesiali e discernimento pastorale*, «Annales theologici» 31 [2017], pp. 395-427; *La communicatio in sacramentis e le coppie miste cattolico-riformate*, «Ius Ecclesiae» 31 [2019], pp. 151-176).

⁵ Sarebbe questo il caso di coloro che si trovano in una situazione stabile e notoria gravemente contraria alla fede o alla morale cattolica, tradizionalmente qualificati – con una terminologia propria della morale, adoperata anche dalla normativa canonica, tanto nel CIC 17 come nel vigente CIC o nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO) – come «peccatori pubblici e manifesti» (cfr. can. 1240 § 1,6° CIC 17; can. 1184 § 1,3° CIC) o «pubblicamente indegni» (cfr. can. 855 § 1 CIC 17; can. 712 CCEO) o, l’equivalente: coloro che «ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» (cfr. cann. 915 e 1107 CIC). Con tali qualifiche sono indicate situazioni stabili e manifeste di oggettivo contrasto con la fede o la morale cattolica, in cui la mancanza di pentimento e del proposito di emendarsi e di evitare lo scandalo può rendere invalida l’assoluzione sacramentale e illecita la ricezione degli altri sacramenti. Sono comunque qualifiche che, nel presente contesto culturale, urtano la sensibilità di non pochi moralisti e canonisti, e di molti pastori e fedeli, che sarebbe opportuno cambiare, come ho cercato di suggerire, per la prima volta, nell’articolo *La pastorale dei fedeli in situazione di manifesta indisposizione morale*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014), pp. 555-578, e, successivamente, nella relazione *La retta condotta esterna e la degna partecipazione ai sacramenti tra morale e diritto*, in A. S. SÁNCHEZ-GIL (a cura di), *Sacramenti e diritto. I sacramenti come diritti e come sorgenti di diritto*, Roma, EDUSC, 2022, pp. 105-143. Ritengo, infatti, «preferibile adoperare un’espressione che prenda in considerazione il contrasto oggettivo con l’insegnamento della Chiesa in ma-

slativa che dovrebbe far riflettere i pastori e gli altri fedeli circa la necessità – vero obbligo, non solo morale, ma anche giuridico e con rilevanza penale per il ministro – di evitare l'amministrazione dei sacramenti a soggetti a cui è proibito riceverli, ritenuta da sempre una azione riprovevole, che nelle circostanze attuali il legislatore ha considerato necessario tipizzare nuovamente come delitto.⁶

Per quanto riguarda la definizione del tipo delittuoso, sia il nuovo che il vecchio canone – seppure con parole diverse: «*Qui deliberate sacramentum administrat*» (can. 1379 § 4 CIC); «*Minister qui ausus fuerit sacramenta administrare*» (can. 2364 CIC 17) – coincidono nell'indicare l'amministrazione deliberata di un sacramento – un'azione consapevole e intenzionale,⁷ imputabile per dolo al ministro del sacramento – a soggetti ai quali è proibito riceverli. Come accadeva nel vecchio canone, non ci sono nel nuovo riferimenti ai possibili motivi o alle eventuali modalità di tale proibizione, che potrebbe quindi riguardare qualsiasi sacramento.⁸ Nel nuovo canone, manca inoltre qualsiasi riferimento alla fonte normativa della proibizione – parla semplicemente

teria di fede o di morale, evitando qualsiasi riferimento allo stato dell'anima dell'interessato, come, ad esempio, “situazione stabile e notoria gravemente contraria alla fede o alla morale cattolica”. *Ibidem*, p. 141.

⁶ Gli stessi *Praenotanda* dello Schema del 2011 del Libro vi esprimevano in questi termini la *ratio legis* di una tale reviviscenza: «*Restituitur can. 2364 CIC 1917, ita ut explicite typificetur delictum administrationis alicuius sacramenti ei qui recipere prohibetur. Quod, pro dolor, haud infrequenter accidit.*» PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Schema recognitionis Libri vi Codicis Iuris Canonici [Reservatum]*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 2011, *Praenotanda*, 14; citati in B. T. AUSTIN, *The Revised Book vi, Part. II: Selected Norms and Commentary*, cit., p. 46.

⁷ L'inserimento del termine *deliberate* nella versione promulgata – assente invece nello Schema del 2011 (PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Schema recognitionis Libri vi Codicis Iuris Canonici*, cit., p. 34) – sottolinea la consapevolezza e l'intenzionalità, anche se Austin lo ritiene, giustamente, superfluo (cfr. B. T. AUSTIN, *The Revised Book vi, Part. II: Selected Norms and Commentary*, cit., pp. 46-47), dal momento che non si può essere puniti per negligenza «salvo che la legge o il precezzo non dispongano altrimenti» (can. 1321 § 3 CIC), come accade, ad esempio, con chi è riconosciuto «gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici» (can. 1376 § 2,2^o CIC). A questo proposito, può destare comunque una certa perplessità che i beni ecclesiastici ricevano una tutela penale più intensa di quella che ricevono i sacramenti, non essendo costitutiva di delitto la grave negligenza nella loro amministrazione.

⁸ Cfr. J. BERNAL, *Noción de delito y delitos en el nuevo Libro vi reformado*, cit., p. 788. Pighin osserva che la sua formulazione generica la rende «estensibile a tutti i sacramenti nelle più diverse forme di loro amministrazione illecita in relazione a un soggetto al quale sia vietato» riceverli, essendo, comunque, escluse «quelle ipotesi di ricezione che sono specificamente configurate come reato in altri canoni». B. F. BIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 382. Anche se alcuni autori la estendono anche al matrimonio, appare logico escluderlo, come osserva Visioli: «in ragione del fatto che gli sposi sono fedeli che contemporaneamente amministrano e ricevono il sacramento, non sembra potersi individuare una possibile violazione del can. 1379 § 4». M. VISIOLI, *I nuovi delitti del libro vi e i loro principi direttivi*, cit., p. 312.

di «*illis qui recipere prohibentur*» – che era, invece, indicata nel vecchio, seppure in termini molto generici: il diritto sia divino che ecclesiastico – «*illis qui iure sive divino sive ecclesiastico eadem [sacramenta] recipere prohibentur*» –. Un’omissione, che, come si dirà di seguito, qualche autore ha ritenuto eventuale causa di dubbi, ma che, tenuto conto della materia – i sacramenti, regolati anzitutto dal diritto divino, che il diritto ecclesiastico deve sempre rispecchiare – può essere considerata in buona logica come un’implicita ammissione di entrambe le fonti normative, tra le quali deve sempre prevalere, ovviamente, il diritto divino.⁹

Riguardo alla pena comminata, il nuovo canone prevede per il ministro la pena medicinale della sospensione, da imporre obbligatoriamente *ferenda sententiae*,¹⁰ alla quale è possibile aggiungere, come pene facoltative, le pene espiatorie dell’ingiunzione, della proibizione o della privazione.¹¹ Una previsione in parte coincidente e in parte differente da quella del vecchio canone, che pure stabiliva la pena della sospensione, limitata però all’amministrazione dei sacramenti per il tempo ritenuto opportuno dall’Ordinario, alla quale potevano essere aggiunte altre pene non specificate, secondo la gravità della colpa, con la precisazione che rimanevano ferme le pene peculiari stabilite per alcuni delitti dello stesso genere. Sia nel nuovo che nel vecchio canone, tutte le pene sono previste per il ministro; nessuna, invece, per il soggetto che riceve il sacramento, nemmeno in caso di dolo manifesto, tranne nei casi in cui la ricezione vietata sia specificamente punita dalla legge¹² o lo fosse stata da un preceitto penale.

Nonostante le differenze accennate, appare evidente la sostanziale coincidenza del nuovo canone con il vecchio; il che rende necessaria, anche per imperativo legale, una sua valutazione che tenga “anche” conto della tradi-

⁹ In realtà, come si dirà dopo, eventuali dubbi, più che dalla formulazione del nuovo § 4 del can. 1379 CIC, potrebbero sorgere dal modo in cui sono formulate nella normativa canonica, come requisiti o come condizioni per ricevere validamente o lecitamente i sacramenti, delle vere e proprie proibizioni derivanti dall’ordine divino dei sacramenti, in definitiva dal diritto divino.

¹⁰ Secondo il nuovo can. 1333 § 1 CIC, la sospensione può comportare la proibizione di: «1º tutti od alcuni atti della potestà di ordine; 2º tutti od alcuni atti della potestà di governo; 3º l’esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti all’ufficio». Non essendo definito dal can. 1379 § 4 CIC l’ambito della sospensione, dovrà essere la sentenza o il decreto con cui verrà inflitta a determinarlo (cfr. can. 1334 § 1 CIC).

¹¹ Sono quelle stabilite nei §§ 2-4 del can. 1336 CIC, richiamati espressamente dal § 4 del can. 1379 CIC. Non è considerata, dunque, la dimissione dallo stato clericale, stabilita nel § 5 del can. 1336 CIC.

¹² Come accade nel caso della donna che ha attentato la ricezione dell’ordine sacro (cfr. cann. 1379 § 3 CIC); o di colui che riceve l’ordine sacro da un Vescovo senza le legittime lettere dimissorie (cfr. can. 1388 § 1 CIC) o accede ai sacri ordini legato da qualche censura o irregolarità, volontariamente tacita (cfr. can. 1388 § 2 CIC).

zione canonica, secondo l'indicazione stabilita nel vigente can. 6 § 2 CIC.¹³ Un'indicazione che può rivelarsi particolarmente utile per superare le perplessità sollevate da alcuni settori della dottrina circa la portata di questo delitto nell'attuale contesto ecclesiale e culturale,¹⁴ e per arrivare ad un'interpretazione condivisa che consenta una equa ed efficace applicazione del nuovo delitto, adatta allo scopo per cui è stato ristabilito: tutelare i sacramenti, tenendo comunque presenti sia i diritti dei fedeli, sia i doveri degli stessi fedeli e dei pastori nei confronti dei sacramenti.

È infatti notevole la diversità di interpretazioni avanzate dalla dottrina circa la portata del delitto contenuto nel § 4 del can. 1379.

Per alcuni questo delitto si verificherebbe soltanto quando la proibizione di ricevere i sacramenti sia stata stabilita in maniera specifica, mediante un atto di natura giuridica, come può essere l'imposizione di una pena canonica, come la scomunica o l'interdetto.¹⁵ Un'interpretazione che potrebbe

¹³ «*Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita*». Ovviamente, come indica la particola «etiam», la tradizione canonica non è l'unico elemento da tenere presente, ma è comunque necessario tenerne conto, insieme agli altri fattori che si devono considerare nell'interpretazione delle leggi ecclesiastiche (cfr. cann. 17-21 CIC).

¹⁴ Secondo Sánchez-Girón, questo nuovo delitto potrebbe «generar alguna confusión [...] La duda puede venir en torno a qué clase o nivel de prohibición es la que comprende el tipo penal (¿se trata, p. ej., de casos de *communicatio in sacris* prohibida – lo cual podría ser un solapamiento con el can. 1381 CIC – o de los divorciados que contraen luego matrimonio civil?)». J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN, *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, cit., p. 670. Secondo Boni, «la fattispecie enucleata dal can. 1379 § 4 CIC [...] sembra di portata alquanto ‘fluida’: tale da rischiare di infiammare ‘nervi’ già irritati, rinfocolando polemiche oggi particolarmente spigolose. Potrebbe infatti pensarsi che la pena colpisca il chierico che dia la comunione eucaristica o assolva sacramentalmente, ad esempio, coloro che si trovano in una situazione matrimoniale irregolare (ad esempio, i divorziati risposati) o i politici che sostengono apertamente posizioni in contrasto con la dottrina cattolica ovvero appoggiano norme ingiuste per il loro contenuto intrinsecamente disonesto: punti sui quali si dibatte concitatamente e su cui, come risaputo, la ‘posizione ufficiale’ del magistero della Chiesa non è attualmente così cristallina, per contro si prospetta per certi aspetti ambigua».

G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 72. E poco dopo: «così com’è formulata, la norma può prestarsi a frantendimenti, oscillazioni, sperequazione di trattamenti, nonché a facili e artatamente faziosi attacchi rivolti alla Chiesa *ab extrinseco*». *Ibidem*, pp. 74-75.

¹⁵ Secondo Sánchez-Girón, «se ha de entender que el canon hace referencia a prohibiciones establecidas de manera específica en un auténtico acto jurídico, como puede ser la imposición de una pena que prohíba recibir los sacramentos (concretamente, cann. 1331 y 1332 CIC)». J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN, *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, cit., p. 671. Su questo punto, l'Autore si rifà alle risposte dei rappresentanti della Santa Sede alle domande poste dai giornalisti nella *Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, del 1º giugno 2021, circa gli eventuali soggetti a cui sarebbe proibito ricevere i sacramenti: si tratterebbe dei fedeli divorziati risposati, o dei cristiani non cattolici, o dei politici che promuovono l'aborto? (video disponibile in [youtube.com/watch?v=3hNjfpskjOs&t=370s](https://www.youtube.com/watch?v=3hNjfpskjOs&t=370s); minuti

apparire, *prima facie*, equilibrata e ponderata, se si considerano, non solo i vari fattori che, secondo il legislatore, bisogna esaminare nell'interpretazione delle leggi ecclesiastiche per superare eventuali dubbi,¹⁶ ma anche la sua indicazione espressa di sottoporre le leggi che stabiliscono una pena a interpretazione stretta.¹⁷ Tuttavia, bisogna riconoscere che una tale interpretazione comporterebbe un'operatività alquanto ridotta, limitata ai casi in cui la proibizione di ricevere un sacramento sia stata inflitta come pena a un determinato soggetto.

Altri si riferiscono a casi di vario genere che consentono una maggiore applicabilità. Affermano, ad esempio, che il § 4 del can. 1379 riguardi «soggetti

51-53 e 57-60). Secondo queste risposte, per esigenze di certezza giuridica, nell'applicazione di questo delitto, sarebbero da considerarsi sottoposti alla proibizione di ricevere i sacramenti soltanto coloro che sono incorsi in una censura pubblica, o che hanno comunque ricevuto previamente la proibizione con un atto di natura giuridica, distinguendo nettamente l'ambito del diritto da quello della morale.

Tuttavia, a proposito di tali risposte, sembra opportuno precisare che l'ambito del diritto non riguarda solo le norme, le sentenze, i precetti o gli atti giuridici formali delle autorità ecclesiastiche – e nemmeno solo il diritto penale –, ma anche gli atti – formali o no – e lo statuto canonico delle persone, come anche la loro condotta pubblica. In questo senso, il fatto di essere o no battezzato, di avere o no l'uso di ragione, di essere o no sposato oppure ordinato in *sacris* o consacrato, di essere o no in piena comunione con la Chiesa cattolica, di condurre o no, pubblicamente, una vita conforme alla fede o alla morale cattolica, di essere o no disposto a riparare i danni causati, possono avere certamente rilevanza giuridica, nella misura in cui incidono sui beni giuridici tutelati dall'ordinamento canonico, forse non sempre penalmente, ma anche con altri mezzi: impedimenti, irregolarità, proibizioni, condizioni o requisiti, ecc. In questo senso, morale e diritto operano in modi e in ambiti diversi, ma non completamente separati. D'altra parte, in materia di sacramenti bisogna, ovviamente, tener conto dell'ordine divino dei sacramenti e, di conseguenza, del diritto divino, anche se forse alcune sue esigenze non sono ancora sufficientemente espresse nella normativa canonica o nell'applicazione che di questa normativa fanno alcuni pastori.

¹⁶ Cfr. can. 17 CIC. Oltre alle circostanze della legge – come sono le attuali circostanze culturali ed ecclesiali – bisogna considerare il fine della legge e la *mens legislatoris* nello stabilire la reviviscenza di questo delitto. Non avendo altre indicazioni specifiche – a parte la breve annotazione del n. 14 dei *Praenotanda* allo Schema del 2011 del Libro vi, in cui si accenna al «purtroppo non infrequente» verificarsi di questo delitto (vedi *supra* nota 6) – è utile riportare le parole di Francesco nella *Pascite gregem Dei* circa gli effetti negativi del mancato ricorso al diritto penale nei confronti di certe condotte illecite, tra le quali va considerata, ovviamente, la fatispecie di questo delitto: «In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l'esperienza lo inseagna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l'applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori».

¹⁷ Cfr. can. 18 CIC.

che, al di fuori del pericolo di morte, hanno la proibizione di riceverli per qualsiasi ragione: censura, irregolarità, proibizione canonica, impedimento matrimoniale, *vetitum* giudiziale (can. 1682 § 1 CIC), ecc.».¹⁸ Ma, come è stato accennato in precedenza, non mancano polemiche e contrasti circa l'applicazione a certe categorie di fedeli di determinate proibizioni stabilite espressamente nella vigente normativa canonica.¹⁹

Altri ritengono applicabile questo delitto non solo in caso di proibizioni o impedimenti esplicitamente stabiliti, ma anche quando mancano alcune condizioni o requisiti previsti per la valida o la lecita ricezione di alcuni sacramenti, come la volontà di diventare cristiano per ricevere il battesimo o

¹⁸ Sono questi gli esempi accennati da Arias e Arrieta nel loro commento al nuovo can. 1379 CIC: «Il reato del § 4 riprende il testo del can. 2364 CIC 17 che, in modo generale, punisce la consapevole amministrazione illecita di qualunque sacramento a soggetti che, al di fuori del pericolo di morte, hanno la proibizione di riceverli per qualsiasi ragione: censura, irregolarità, proibizione canonica, impedimento matrimoniale, *vetitum* giudiziale (can. 1682 § 1 CIC), ecc.». *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, ed. riveduta, ampliata e diretta da J. I. Arrieta, Roma, Coletti a San Pietro, 2022⁷, p. 875). Eppure, conviene precisare che l'eccezione del pericolo di morte – secondo quanto stabilisce il can. 1352 § 1 CIC: «Se la pena proibisce di ricevere i sacramenti o i sacramentali, la proibizione è sospesa finché il reo versa in pericolo di morte» – si applica soltanto alle pene, non ad altri esempi accennati, come accade, ad esempio, con gli impedimenti matrimoniali di diritto divino-naturale (impotenza, vincolo e consanguinità nella linea retta), che non sono dispensabili, nemmeno in pericolo di morte.

Nella stessa linea di Arias e Arrieta, Bernal osserva che, oltre alle proibizioni imposte dalle pene di scomunica o interdetto, «también puede suceder que esté prohibido el matrimonio por la existencia de un impedimento no dispensado o porque la sentencia de nulidad incluya un veto a futuros matrimonios (cfr. can. 1682 § 1 CIC). Igualmente puede haber una prohibición para la recepción del sacramento del orden por la presencia de un impedimento o irregularidad (cfr. cann. 1040-1049 CIC)». J. BERNAL, *Noción de delito y delitos en el nuevo Libro vi reformado*, cit., pp. 788-789.

¹⁹ A proposito dei fedeli divorziati risposati civilmente, Pighin e Visioli si sono fatti eco delle vivaci discussioni in occasione della pubblicazione dell'esort. ap. *Amoris laetitia*: «La portata del divieto contenuto nel can. 915 CIC è stata oggetto di ampie discussioni relative al cap. VIII dell'esort. ap. *Amoris laetitia* di Papa Francesco». B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 382-383. Cfr. M. VISIOLI, *I nuovi delitti del libro VI e i loro principi direttivi*, cit., p. 312. Tuttavia, senza entrare in tali discussioni e indipendentemente da quanto si possa decidere in casi concreti, dopo attento discernimento delle disposizioni personali, circa l'accesso alla penitenza sacramentale o ad altri sacramenti, si deve ricordare, a proposito della indubbia inclusione dei fedeli divorziati risposati civilmente nella proibizione stabilita dal can. 915 CIC – quanto affermava il documento – citato peraltro nella nota 345, proprio nel cap. VIII di *Amoris laetitia* – dell'allora PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione circa l'ammissibilità alla santa Comunione dei divorziati risposati*, 24 giugno 2000, «Communications» 32 (2000), pp. 159-162: «La proibizione fatta nel citato canone [915], per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l'ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste non possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa» (n. 1). Ci sono dunque proibizioni di ricevere i sacramenti derivanti dalla legge divina, che i pastori e i fedeli devono sempre rispettare.

la adeguata preparazione e le disposizioni dovute per ricevere la cresima.²⁰ A queste condizioni o requisiti, si potrebbero aggiungere alcuni requisiti o impedimenti di diritto divino: alcuni sono espressamente indicati dalle norme canoniche;²¹ altri si possono dedurre dalle norme stabilite.²²

Tenendo presenti tali divergenze, c'è chi considera la formulazione del nuovo can. 1379 § 4 – come si diceva – inadeguata nell'odierno contesto culturale ed ecclesiale, nel quale le varie situazioni problematiche in cui può trovarsi un soggetto possono essere valutate in modo molto diverso da come lo erano durante la vigenza del vecchio can. 2364 CIC 17;²³ e segnala,

²⁰ Secondo Pighin «il novero dei possibili delitti configurati dal § 4 [del can. 1379] può riguardare il battesimo, ad esempio, se viene conferito a un adulto non in pericolo di morte, il quale non abbia manifestato la volontà di diventare cristiano e quindi non sia stato preparato allo scopo (cfr. can. 865 § 1 CIC). Analogamente vale per la confermazione, se non si rispetta il dettato del can. 889 § 2 CIC, che così recita: "Fuori del pericolo di morte per ricevere lecitamente la confermazione si richiede, se il fedele ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, ben disposto e sia in grado di rinnovare le promesse battesimali"». B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 382. Dello stesso avviso è Visioli, che cita gli stessi esempi; cfr. M. VISIOLI, *I nuovi delitti del libro VI e i loro principi direttivi*, cit., pp. 311-312.

Conviene tuttavia rilevare, a proposito del pericolo di morte, che l'intenzione (almeno abituale) di ricevere non solo il battesimo, ma anche la confermazione, in chi ha raggiunto l'uso di ragione, è condizione *sine qua non* per riceverli validamente, il che comporterebbe una vera proibizione *ex iure divino* di riceverli, e pertanto anche di amministrali, anche in caso di pericolo di morte, se manca in modo palese la volontà di riceverli. Come è noto, la normativa canonica accenna a questa condizione di validità nei confronti del battesimo (cfr. can. 865 §§ 1-2 CIC); nel caso della confermazione la norma canonica si riferisce soltanto alle condizioni di liceità fuori dal pericolo di morte: «sia adeguatamente preparato, disposto nel debito modo e in grado di rinnovare le promesse battesimali» (can. 889 § 2 CIC), dando per scontata la volontà (almeno abituale) di riceverla, che è comunque sempre necessaria per la valida ricezione.

²¹ Ad esempio: «Chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti» (can. 842 § 1 CIC). Oppure: «I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, in quanto imprimono il carattere, non possono essere ripetuti» (cfr. can. 845 § 1 CIC). A mio parere, l'amministrazione deliberata di un sacramento diverso dal battesimo ad un non battezzato, oppure la ripetizione deliberata di un sacramento che imprime carattere, fuori dal caso di dubbio prudente sulla loro valida ricezione (cfr. can. 845 § 2 CIC), costituirebbero senz'altro azioni delittuose secondo il can. 1379 § 4 CIC.

²² Ad esempio: A un battezzato non cattolico non può essere amministrata la cresima, né tanto meno l'ordine sacro, finché non entra in piena comunione con la Chiesa cattolica e adempie gli altri requisiti necessari. A un bambino o a chi non è, né incomincia ad essere, neppure lontanamente, in pericolo di morte per malattia o vecchiaia non può essere amministrata l'unzione degli infermi. A chi non ha ricevuto il diaconato, non può essere amministrato il presbiterato. A chi non ha ricevuto il presbiterato non può essere amministrato l'episcopato. A mio parere, in questi casi, la deliberata amministrazione del sacramento costituirebbe il delitto del can. 1379 § 4 CIC.

²³ Secondo Boni, «lo scottante crogiolo va considerato con la massima cura, valutandone gli effetti e le implicazioni. È vero che il delitto era previsto dalla codificazione del 1917 al

quindi, al legislatore la necessità di pervenire ad una nuova redazione.²⁴ Ritengo tuttavia, come accennato in precedenza, che le problematiche riguardino più i motivi delle proibizioni e le modalità in cui sono formulate che la norma penale in oggetto.

In ogni caso di fronte a questa notevole diversità di vedute, che potrebbe condurre a ingiuste disparità di trattamento, sembra utile portare all'attenzione dei pastori e degli altri fedeli quale era la comune interpretazione di questo delitto, durante la vigenza del vecchio can. 2364 CIC 17, fino alla sua abolizione nel 1983.²⁵

can. 2364, ma, nella legislazione piano-benedettina, esso si riferiva “aliis qui iure sive divino sive ecclesiastico eadem [sacramento: N.d.A.] recipere prohibentur”, ed era finalizzato a punire principalmente quanti avessero amministrato i sacramenti (escluso il battesimo) ai non battezzati, agli eretici, agli scismatici, a quanti non volevano riconciliarsi con la Chiesa, agli scomunicati nonché, quanto all’ordine sacro, alle donne. Oggi le situazioni implicate possono essere differentemente percepite, come ho appena richiamato». G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus penalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 72.

A tali considerazioni si potrebbe forse aggiungere che, attualmente, la “differente percezione” di alcune situazioni – ad esempio, quella dei battezzati riformati in matrimonio misto, quella dei fedeli in situazioni familiari irregolari, quella delle coppie dello stesso sesso o quella di coloro che promuovono pubblicamente l’aborto – non è più solo di singoli fedeli o di singoli pastori, ma di gruppi di vescovi e di cardinali e, in certi casi, di interi episcopati. In alcuni di questi casi, poi, il problema non è propriamente giuridico, bensì squisitamente morale e pastorale: se una determinata condotta sia moralmente riprovevole o no, e quale sia il ruolo dei pastori nei confronti dei soggetti implicati.

²⁴ Secondo la stessa Autrice, che assume alcune osservazioni degli autori prima citati, «occorreva, allora, oltre alla previsione che l’amministrazione dei sacramenti sia del tutto cosciente e voluta nonostante la conoscenza del divieto e della legge penale (“deliberate”), con riguardo cioè alla sussistenza del dolo, eccettuare forse l’ipotesi in cui essa non potesse essere evitata senza provocare scandalo o danno più grave, e soprattutto aggiungere almeno *iure prima di prohibentur* (cfr. can. 912 CIC): ovvero far riferimento a una proibizione stabilita “de manera específica en un auténtico acto jurídico” [Sánchez-Girón], quindi esplicitare inequivocabilmente che si tratta di foro esterno [Arias – Arrieta]. Bisognava insomma perimetrare meglio il delitto al fine di non precipitare in un ginepraio di problemi facilmente prefigurabile». *Ibidem*, pp. 72-74.

Sono suggerimenti indirizzati a migliorare la redazione della norma, anche se probabilmente – come si diceva nella nota precedente – più che un problema nell’interpretazione della norma penale, ci sia un problema nella valutazione morale di alcune condotte e nel ruolo dei pastori al riguardo.

²⁵ Anche se il nuovo canone non contiene l’indicazione del vecchio sulla fonte o l’origine della proibizione – «*iure sive divino sive ecclesiastico*» – di ricevere i sacramenti, ritengo che il delitto sia sostanzialmente lo stesso, e sia quindi opportuno portare a conoscenza di tutti come era interpretato in passato. Non mi sembra, poi, che dalla semplice soppressione di tale indicazione – che, in realtà, potrebbe essere considerata addirittura superflua o, comunque, sottointesa – possa dedursi la volontà di escludere il diritto divino; il che sarebbe davvero insensato nel diritto della Chiesa, cadendo in una sorta di “positivismo sacro”. Forse quando saranno pubblicati i verbali della commissione che ha preparato la riforma del Libro VI si potrà sapere di più sul motivo di tale omissione.

Si tratterebbe, come si accennava all'inizio, di seguire l'indicazione, contenuta nel can. 6 § 2 CIC, di valutare il § 4 del nuovo can. 1379 – nella misura in cui riporta lo *ius vetus* – tenendo conto “anche” della tradizione canonica. Un'indicazione, conforme alla logica giuridica e al buon senso, che potrebbe aiutare i pastori e gli altri fedeli a riflettere sui motivi che giustificano l'esistenza di “proibizioni” di ricevere i sacramenti e su come devono comportarsi i ministri dei sacramenti nei confronti dei soggetti ad esse sottoposti, dopo che il legislatore ha deciso di ripristinare questo delitto.²⁶

A questo scopo, può essere sufficiente offrire una breve sintesi di quanto i manuali di diritto penale canonico in uso all'epoca, alcuni degli anni '20, altri degli anni '50, insegnavano a proposito del delitto del can. 2364 CIC 17.²⁷

Nell'epitome di Vermeersch-Creusen,²⁸ dell'anno 1923, ad esempio, il delitto è qualificato come «*administratione sacramentorum indignis facta*». «*Iure divino*» si devono allontanare («*arcere*»), dai sacramenti dei vivi, «*qui sunt in statu peccati*» e, dai sacramenti dei morti, «*qui rite dispositi non sunt*». Lo «*ius ecclesiasticum*» allontana («*arcet*») coloro che sebbene in buona fede sono iscritti a sette acattoliche, e coloro che sono colpiti da scomunica o da interdetto personale. Si precisa, inoltre che, almeno («*saltem*») dalla Eucaristia, si devono allontanare i pubblici peccatori prima che abbiano dato una congrua soddisfazione.

Nel manuale di diritto penale ecclesiastico di Chelodi,²⁹ dell'anno 1925, si parla invece del delitto di «*administrare [sacra]menta incapacibus aut indignis*»,

²⁶ Soprattutto nei confronti dei soggetti che, essendo consapevoli della proibizione, pretendessero dolosamente di ricevere un sacramento. In questi casi, il ministro, cosciente di tale circostanza, oltre a tutelare il bene del sacramento ed evitare di rendersi complice di possibili sacrilegi, deve anche tutelare la *salus animarum* di queste persone ed evitare scandali. Altrimenti, commette egli stesso un delitto, per il quale sarà punito, anche se il soggetto rimarrà impunito. Diverso, ovviamente, è il caso dei soggetti e dei ministri che non sono consapevoli di un'eventuale proibizione e agiscono in buona fede.

²⁷ Non sembra invece necessario, tenuto conto del carattere di questo breve contributo, esaminare le fonti del can. 2364 CIC 17 indicate da Gasparri: «C. 41, C. xxiv, q. 1; c. 118, D. iv, de cons.; c. 6, x, de baptismo et eius effectu, III, 42; c. 13, x, de haereticis, v, 7, c. 2, x, de apostatis et reiterantibus baptisma, v, 9; c. 8, de privilegiis, v, 7, in vi°; Benedictus XIV, ep. encycl. «*Inter omnigenas*», 2 febr. 1744, § 6; S.C. Ep. et Reg., *Tarvisina*, 8 apr. 1859». *Codex Iuris Canonici Pii X Pontifici Maximi iussu digestus* Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, *praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabeticō ab eminentissimo Petro Card. Gasparri auctus*, Romae, In Civitate Vaticana, Typis Polyglotis Vaticanis, 1918, p. 1094. Va comunque rilevato che, *prima facie*, tali fonti riguardano casi di natura molto diversa, come sono anche molto diversi i casi compresi in questo delitto secondo i manuali dell'epoca.

²⁸ Cfr. A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici. Tomus III. Libri IV et V Codicis iuris canonici*, Brugis-Bruxellis, Summ. Pontifici, SS. Congregationum Rituum et De Propaganda Fide necnon Archiep. Mechel. Typographus, 1923, pp. 287-288.

²⁹ Cfr. I. CHELODI, *Jus poenale et ordo procedendi in iudicis criminalibus iuxta Codicem iuris canonici*, Tridenti, Libr. Edit. Tridentum, 1925, pp. 119-120.

inserendolo nella categoria generale di «*illegitima administratio*» dei sacramenti. La proibizione «*iure sive divino sive ecclesiastico*» riguarda «*sive quis invalide sive illicite recepturus sit*». Ricevono «*invalidi*» tutti gli altri sacramenti, coloro che non hanno ricevuto il battesimo; ricevono inoltre invalidamente tutti i sacramenti, incluso il battesimo, coloro in cui manca l'intenzione positiva almeno abituale, eccetto i bambini riguardo il battesimo, la confermazione e l'ordine; come è anche invalida l'amministrazione dei tre sacramenti che imprimono carattere a coloro che li hanno già ricevuti. Ricevono «*illicite*» tutti gli indigni «*qui pro diversa natura singulorum sacramentorum, aut attritione aut gratia carente, de quo tamen in foro externo constare debet*»; anche gli eretici, gli scismatici «*etiam bona fide errantibus*», gli scomunicati e gli interdetti; è illecito il battesimo, fuori del pericolo di morte, dei nati da infedeli, eretici, o scismatici, contro la volontà dei genitori; anche il battesimo di coloro che dopo essere arrivati all'uso di ragione cadono in «*amentia*», tranne in caso di pericolo di morte, se prima di caderci avessero manifestato il desiderio di riceverlo; è anche illecito amministrare l'ordine agli irregolari e agli impediti. Si aggiunge infine che dalla imputabilità – si intende del ministro – esimono «*ignorantia et metus*».

In modo molto simile, nel volume dedicato al diritto penale ecclesiastico del manuale di Wernz-Vidal,³⁰ nell'edizione del 1951, il delitto è definito come «*ministratio sacramentorum incapaci vel indigni*». I primi li ricevono «*invalidi*», i secondi «*illicite*». A entrambe le categorie vanno denegati i sacramenti e chi «*sciens volens (ausus fuerit)*» li amministra si rende reo di questo delitto. Per quanto riguarda la ricezione invalida o illecita seguono elenchi equivalenti a quelli di Chelodi. Nella ricezione illecita, in modo analogo a Chelodi, include tutti gli indigni «*i. e. ii. qui pro diversis sacramentis, aut gratia carent (sacramenta vivorum), aut saltem attriti non sunt (sacramenta mortuorum): sed de defectu dispositionis in foro externo constare debet*».

Da parte sua, nel manuale di Conte a Coronata,³¹ nell'edizione del 1955, in modo simile ai precedenti manuali, si osserva che questo delitto comprende sia l'amministrazione illegittima dei sacramenti sia quella invalida. Tra le proibizioni *ex iure divino*, considera la proibizione di ricevere qualunque sacramento, tranne il battesimo, per coloro che non sono battezzati; i vari sacramenti per gli eretici e i scismatici, anche se in buona fede, prima che siano riconciliati con la Chiesa; e la sacra ordinazione per le donne. *Ex iure ecclesiastico*, sono indicate la proibizione di ricevere il battesimo per i bambini

³⁰ Cfr. F. X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum ad codicis normam exactum. Tomus VII. Ius poenale ecclesiasticum*, editio altera recognita, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1951, pp. 594-559.

³¹ Cfr. M. CONTE A CORONATA, O.F.M. CAP., *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. Volumen IV. De Delictis et Poenis*, editio quarta aucta et aumentata, Taurini-Romae, Marietti, 1955, pp. 541-542.

figli di infedeli, eretici e scismatici, contro la volontà dei genitori; qualunque sacramento per gli scomunicati e i personalmente interdetti; l'Eucaristia per i «*publice indigni*» e i «*manifeste infames*», «*nisi de eorum poenitentia et emendatione et scandalo reparato constet*», così come per coloro che non osservano, tranne i casi previsti, il digiuno eucaristico; l'unzione degli infermi per chi non è arrivato all'uso di ragione o non è «*infirmus*»; l'ordine sacro per coloro che non sono confermati, o «*mores congruentes non habent*», o non hanno la scienza o l'età richieste, o non hanno gli ordini inferiori o il titolo canonico, o sono irregolari «*ex delicto sive ex defectu*», o sono semplicemente impediti; e il matrimonio per coloro che sono legati da un impedimento «*sive dirimente sive impediente*». A tale proposito, si precisa che essendo gli stessi contraenti i ministri del matrimonio, sono loro, e non il parroco o il sacerdote assistente, a poter essere rei di questo delitto.

Penso che possono bastare questi esempi, che manifestano chiaramente come esistesse una sostanziale *communis opinio* tra i canonisti circa la portata di questo delitto, la quale era peraltro in sintonia con la *communis opinio* dei moralisti dell'epoca circa le condizioni e i requisiti per ricevere degnamente i sacramenti e sulle situazioni o condotte che comportavano la cosiddetta “denegazione” dei sacramenti.³² A questo proposito, può essere altrettanto utile sintetizzare quanto alcune opere morali o canonico-morali sui sacramenti insegnavano, negli anni '50 e '60, sotto il tit. «*De sacramentis denegandis*».³³

A questo scopo, e per rimanere nei limiti di questo breve commento, è forse sufficiente riportare alcune affermazioni considerate in entrambe le opere citate come principi o regole da seguire in materia.

«*Numquam licet administrare aliquod sacramentum subiecto incapaci, ita ut sacramentum non tantum illicitum, sed etiam prorsus invalidum sit*».³⁴ Tale azione è considerata «*intrinsecus mala et grave sacrilegium*».³⁵ Nemmeno per evitare la morte può il ministro, ad esempio, «*conferre ordines sacros mulieri, confirmationem aliaque sacramenta alicui non baptizato, dare absolutionem sacramentalem alicui, qui certe non habet sufficientem attritionem, etc.*».³⁶

³² Un'espressione – “denegare i sacramenti” – propria della teologia morale, che sarebbe sicuramente conveniente superare ed evitare nelle norme canoniche, adoperando al suo posto, ad esempio, “differire o rimandare i sacramenti”. Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazione di manifesta indisposizione morale*, cit., pp. 557-559.

³³ Mi riferisco, per la loro larga diffusione e a mero titolo di esempio, alle opere di D. M. PRÜMMER, *Manuale Theologiei Moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis in usum scholarum. Tomus III*, editio quinta decima recognita a J. Overbeck, Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae, Herder, 1961, pp. 61-66, e di F. M. CAPPELLO, S. J., *Tractatus canonico-moralis de sacramentis. Vol. I. De sacramentis in genere, de Baptismo, Confirmatione et Eucharistia*, (editio sexta emendata et aucta), Taurini-Romae, Marietti, 1953, pp. 52-59.

³⁴ D. M. PRÜMMER, *Manuale Theologiei Moralis*, cit., p. 61. In questo e nei testi successivi citati in corsivo, le parole non in corsivo sono dell'originale. ³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*. Secondo Cappello: «*Nullo in casu, ne sub comminatione quidem mortis, licet ministro*

«Non licet administrare aliquod sacramentum subiecto indigno nisi ex gravissima causa».³⁷ E questo per tre ragioni o titoli: «a) ex virtute religionis, quae prohibet, ne res sacra qualis est sacramentum irreverentiose tractetur; b) ex fidelitate, cum ministro non sit concreditum munus administrandi sacramenta nisi tamquam dispensatori fidi et mandatario Christi, non autem tamquam domino absoluto, qui postest facere, quidquid vult; c) ex caritate, quia ex indigna administratione causatur magnum damnum cum suscipienti, qui committit grave sacrilegium, tum societati christiana, quae inde (saltem aliquando) grande scandalum patitur».³⁸

«Ut minister teneatur sacramentum denegare, non sufficit dubium aut probabilis suspicio, sed oportet ut moraliter certo constet de indignitate petentis sacramentum».³⁹

«Licet ministro ex causa gravissima sacramenta administrare indigne petentibus; tum quia ex una parte cooperatio non est necessario formalis, sed materialis tantum, quae proinde, scandalo remoto, licita fit ex causa proportionate gravi, tum quia ex alia parte fidelitas ministri non eo usque pretenditur ut denegare debeat, quando maiora mala ex denegatione oriri possint».⁴⁰

«Numquam licet indigno conferre sacramentum, si petatur in odium fidei aut religionis contemptum, quia eiusmodi administratio esset intrinsece mala».⁴¹

«Sacramenta deneganda sunt publico peccatori, sive publice sive occulte petat».⁴²

«Sacramenta deneganda sunt peccatori occulto, qui occulte petit, nisi e sola sacramental confessione indignitas innotuerit ministro».⁴³

«Non sunt neganda sacramenta peccatori occulto, qui publice petit».⁴⁴

sacmenta administrare incapaci, ei scil. qui non est subiectum aptum sacramenti recipiendi. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., p. 52.

³⁷ D. M. PRÜMMER, *Manuale Theologiae Moralis*, cit., p. 61. Secondo Cappello: «Sub gravi tenetur per se minister sacramenta denegare indignis, iis nempe qui sunt equidem subiectum capax sacramenti, sed nequeunt eiusdem effectum percipere, cum in statu peccati mortalis versentur sine voluntate sese emendandi». F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., p. 52.

³⁸ D. M. PRÜMMER, *Manuale Theologiae Moralis*, cit., pp. 61-62. Secondo Cappello: «Id postulat ipsa sacramentorum dignitas et virtus religionis, ne sacra profanationi exponantur; postulat fidelitas ministri, qui prohibetur sanctum dare canibus et margaritas ante porcos proicere; postulat caritatis lex, ne iis, qui indigne sacramenta recipere conantur et audent, minister cooperetur scandalum praebat». F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., p. 52.

³⁹ *Ibidem*, p. 53.

⁴⁰ *Ibidem*. Esempi di cause gravissime sarebbero evitare la violazione del sigillo sacramentale, evitare che si producano gravi scandali tra i fedeli, o gravi infamie.

⁴¹ *Ibidem*, p. 54.

⁴² *Ibidem*, p. 56. E aggiunge: «Ut autem quis revera qua peccator publicus censendus sit, duo per se et ordinarie loquendo requiritur: 1° ut peccatum sit grave; 2° ut sit continuatum et perseverans vel ratione ipsius peccati vel saltem scandali inde provenientis. [...] Verificatur in concubinatu aut in homicidio, de quo certo et palam constat. Item in eo qui officia vitae christiana negligit, v. gr. qui tempore paschali praecepto confessionis et communionis non satisfacit, dummodo publice id notum sit». *Ibidem*, p. 57. E come regola pratica: «In dubio de publicitate peccati, potius dandum est sacramentum palam petenti; in dubio autem, posita delicti publicitate, de emendatione vel retractatione, seu de scandalo amoto necne, potius differendum est sacramentum». *Ibidem*, p. 58.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*.

Rileggendo queste affermazioni viene spontaneo notare come sia cambiata, nel giro di qualche decennio, la percezione di non pochi pastori, non solo, e forse non tanto, delle norme ecclesiali che esprimono proibizioni di amministrare o di ricevere un sacramento, ma anche, e forse soprattutto, delle regole morali in materia; in particolare di quelle in cui si segnalava come doveva agire il ministro dei sacramenti nei confronti dei soggetti qualificati tradizionalmente come “peccatori pubblici”. Forse è anche possibile ipotizzare che la stessa abolizione di questo delitto nel 1983, unita agli sviluppi, soprattutto negli anni '70 e '80, di alcuni settori della teologia morale accademica, divenuti nel frattempo sempre più diffusi tra i pastori e gli altri fedeli,⁴⁵ abbia contribuito all’entrata in crisi della precedente percezione di alcune situazioni che comportavano, per i soggetti, la proibizione di ricevere i sacramenti, e per i ministri, il divieto di amministrare.

In tale contesto, si è forse favorita una prassi sacramentale meno rigida e formale, ma in alcuni casi anche meno attenta alle regole morali, che erano alla base – come lo sono tuttora – delle norme canoniche che stabiliscono proibizioni o impedimenti in materia di sacramenti; con l’effetto pratico, di non ritenere più vincolanti alcune determinate proibizioni, stabilite nelle vigenti leggi ecclesiache, soprattutto nei confronti dei cosiddetti “peccatori pubblici”, quando lo stesso soggetto ritiene – soggettivamente, valga la ridondanza – di poter ricevere un sacramento – soprattutto la comunione eucaristica, ma non solo –, sebbene si trovi in una situazione stabile, oggettiva e manifesta che comporta la proibizione di farlo. E, di conseguenza, non dovendo, né potendo, in tali casi, il ministro negare o rimandare l’amministrazione del sacramento.

Come si accennava in precedenza, forse la reviviscenza di questo delitto, unita alla considerazione di come veniva interpretato nella tradizione canonica, può aiutare i pastori e gli altri fedeli a riflettere sul senso che hanno le proibizioni di ricevere determinati sacramenti per coloro che, per i più svariati motivi, non sono in grado di ricevere la grazia che quei sacramenti conferiscono. In realtà, forse è questa la prima e la principale questione da risolvere: Chi non è in grado di ricevere la grazia di un determinato sacramento? Successivamente, ci si potrà anche chiedere: A chi è proibito riceverli? Due

⁴⁵ In particolare per quanto riguarda il ruolo del giudizio della coscienza e delle norme morali oggettive e circa l’esistenza di atti «intrinsecamente cattivi»; argomenti complessi e delicati, che toccano gli stessi fondamenti di questo delitto, e che sono stati affrontati dal magistero della Chiesa, in modo sistematico e approfondito, solo successivamente, un decennio dopo la promulgazione del vigente CIC: cfr. san GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. circa alcune questioni fondamentali dell’insegnamento morale della chiesa *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, «AAS» 85 (1993), pp. 1133-1228. Un insegnamento magisteriale che, a quanto sembra, non è stato ancora assimilato da un settore non marginale di moralisti e di pastori.

questioni che compete affrontare, anzitutto, ai Sacri Pastori – prima, con la formazione catechetica e con dichiarazioni generali indirizzate ai ministri e ai soggetti dei sacramenti, poi, se necessario, con ammonizioni, riprensioni personali e, infine, con provvedimenti penali – con il contributo interdisciplinare delle varie scienze sacre; non solo, ovviamente, della scienza canonica.⁴⁶

In conclusione, ritengo che, per una retta interpretazione e applicazione di questo delitto, sia necessaria, in primo luogo, una migliore comprensione da parte di tutti del senso pastorale delle proibizioni di ricevere i sacramenti stabilite in alcune norme ecclesiali – canoniche o liturgiche –. Serve, inoltre, per una retta valutazione da parte del ministro di tali proibizioni, in vista della decisione di “non amministrare” un sacramento ad un determinato soggetto, una migliore comprensione del ruolo, ben diverso, che hanno la coscienza morale del soggetto, da una parte, e le norme morali oggettive, dall’altra. È su queste che si fondono le proibizioni di ricevere i sacramenti; soprattutto per quanto riguarda quelle situazioni – magari incolpevoli dal punto di vista soggettivo, ma oggettivamente contrarie alla piena comunione, alla fede o alla morale cattolica – in cui, per il rispetto dovuto al sacramento, per la fedeltà del ministro ai doveri del proprio compito, per il bene dello stesso soggetto e di tutta la comunità ecclesiale, è “proibito” ad un determinato soggetto ricevere, almeno per il momento, un sacramento. In questo senso, come si diceva, non si tratta semplicemente di “negare”, bensì di “rimandare”, fino a quando la situazione che comporta la proibizione sia cessata .⁴⁷

⁴⁶ Che, oltre a segnalare ciò che è giusto o ingiusto nella celebrazione dei sacramenti, può anche suggerire miglioramenti nella normativa ecclesiale, non solo in quella penale, e favorire la sua retta interpretazione.

⁴⁷ In questo senso, mi permetto di riportare una mia proposta *de lege ferenda* (contenuta alla fine del contributo *La retta condotta esterna e la degna partecipazione ai sacramenti tra morale e diritto*, cit., pp. 141-143), circa l’inserimento nel CIC di una norma in cui si dichiari la proibizione di ricevere i sacramenti per coloro che sono in situazioni oggettive, stabili e pubbliche di contrasto grave con la fede o la morale, includendo la necessità di differire la celebrazione del sacramento e di accompagnare pastoralmente i soggetti interessati: «A colui che si trova in una situazione stabile e notoria gravemente contraria alla fede o alla morale cattolica è proibito ricevere i sacramenti fintanto che rimane in tale situazione. In tale caso i pastori d'anime e i ministri sacri hanno il dovere di differire la celebrazione, aiutando l'interessato a superare tale situazione, con l'opportuno accompagnamento spirituale e un'adeguata formazione morale e liturgica». Una norma che renderebbe superflui i vigenti cann. 915 e 1007 CIC, e, soprattutto, sarebbe utile punto di riferimento per l'applicazione del delitto tipizzato nel can. 1379 § 4 CIC in alcune situazioni, come quelle accennate in precedenza, particolarmente problematiche nell'attuale contesto culturale ed ecclesiale.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ARIAS, J., ARRIETA, J. I., *Comentario al can. 1379*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, ed. riveduta e ampliata, ed. diretta da J. I. Arrieta, Roma, Coletti a San Pietro, 2022⁷, p. 875.
- ASTIGUETA, D. G., *Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, «Periodica» 110 (2021), pp. 351-384.
- AUSTIN, B. T., *The Revised Book VI, Part. I: Selected Norms and Commentary*, «The Jurist» 77 (2021), pp. 291-334.
- IDEIM, *The Revised Book VI, Part. II: Selected Norms and Commentary*, «The Jurist» 78 (2022), pp. 27-74.
- BERNAL, J., *Noción de delito y delitos en el nuevo Libro VI reformado*, «Ius Canonicum» 62 (2022), pp. 765-798.
- BONI, G., *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale». Rivista telematica (www. statoechiese.it), 11 (2022), pp. 1-131.
- BORRAS, A., *Le nouveau droit pénal général (cc. 1311-1363), nihilo novi sub sole?*, «Studia canonica» 56 (2022), pp. 245-277.
- CAPPELLO, F. M., *Tractatus canonico-moralis de sacramentis. Vol. I. De sacramentis in genere, de Baptismo, Confirmatione et Eucharistia*, editio sexta emendata et aucta, Taurini-Romae, Marietti, 1953.
- CHELODI, I., *Jus poenale et ordo procedendi in iudiciis criminalibus iuxta Codicem iuris canonici*, Tridenti, Libr. Edit. Tridentum, 1925.
- CONTE A CORONATA, M., *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. Volumen IV. De Delictis e Poenis*, editio quarta aucta et aumentata, Taurini-Romae, Marietti, 1955.
- PIGHIN, B. F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2021.
- PRÜMMER, D. M., *Manuale Theologiae Moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis in usum scholarum. Tomus III*, editio quinta decima recognita a J. Overbeck, Barcino-Friburgi Brisg.-Romae, Herder, 1961.
- PUJOL, J., *El contexto eclesiológico y los principios que guiaron la revisión del Libro VI del CIC*, «Ius Canonicum» 61 (2021), pp. 865-885.
- SÁNCHEZ-GIL, A. S., *La pastorale dei fedeli in situazione di manifesta indisposizione morale*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014), pp. 555-578.
- IDEIM, *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati tra legge divina, norme ecclésiali e discernimento pastorale*, «Annales theologici» 31 (2017), pp. 395-427.
- IDEIM, *La communicatio in sacramentis e le coppie miste cattolico-riformate*, «Ius Ecclesiae» 31 (2019), pp. 151-176.
- IDEIM, *La retta condotta esterna e la degna partecipazione ai sacramenti tra morale e diritto*, in A. S. SÁNCHEZ-GIL (a cura di), *Sacramenti e diritto. I sacramenti come diritti e come sorgenti di diritto*, Roma, EDUSC, 2022, pp. 105-143.
- SÁNCHEZ-GIRÓN, J. L., *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, «Estudios Eclesiásticos» 96 (2021), pp. 647-685.
- VERMEERSCH, A., CREUSEN, J., *Epitome iuris canonici. Tomus III. Libri IV et V Codicis*

- iuris canonici*, Brugis-Bruxellis, Summ. Pontifici, SS. Congregationum Rituum et De Propaganda Fide necnon Archiep. Mechl. Typographus, 1923.
- VISIOLI, M., *I nuovi delitti del libro VI e i loro principi direttivi*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 35 (2022), pp. 299-323.
- WERNZ, F. X., VIDAL, P., *Ius canonicum ad codicis normam exactum. Tomus VII. Ius poenale ecclesiasticum*, editio altera recognita, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1951.